

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 173 del 06 novembre 2009 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 269 comma 8. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta Basso Fedele & Figli S.r.l. (legale rappresentante: Sig. Basso Sabino). Attività: Produzione e confezionamento di olio alimentare. Sede legale e produttiva: Via Nocelleto 28/B area PIP del Comune di San Michele di Serino (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

CHE con nota del Settore prot. n.149182 del 16/02/2006 si è preso atto che la ditta Basso Fedele & Figli S.r.l., esercente l'attività di confezionamento di olio per alimenti, utilizza un impianto termico rientrante tra quelli ad attività ad Inquinamento Atmosferico poco Significativo (ex I.A.P.S.) di cui al D.P.R. 25/7/1991, art.2 – allegato 1 punti 21 e 23 e sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro);

CHE con successivo atto, acquisito al prot. n. 913387 del 29/10/2007, la ditta Basso Fedele & Figli S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione, ai sensi all'art.269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alle emissioni derivanti da una modifica sostanziale al ciclo produttivo;

CHE ad essa sono allegati:

il progetto a firma del dr. Pasquale Iacomino, iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Caserta al n. 9589, dal geom. Pasquale Renzulli iscritto all'Ordine dei Geometri della Campania al n. 2684 e dall'Ing. Sabino Della Sala, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 1363, con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

I. è anteriore al 2006, secondo definizione dell'art. 268 , lett.I;

II. è in esercizio, ma si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 D.Lgs 152/2006;

III. nell'ambito dell'attività di "produzione di olio per alimenti" il ciclo produttivo prevede la fase di frantoio ed imbottigliamento in tre capannoni industriali:

capannone A: deposito di prodotti finiti, unità di imbottigliamento;

capannone B: deposito di cartoni, fusti e contenitori in pet, vetro e latte in banda stagnata;

capannone C: frantoio ed imbottigliamento;

b. CHE con nota prot. n. 979719 del 19/11/2007 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 8 gennaio 2008; in tale seduta, la Conferenza dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame del progetto, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'intervento così come proposto;

c. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

d. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

e. CHE acquisita agli atti del Settore prot. n. 185957 del 4/03/2009, è pervenuta la nota ARPAC – CRIA n.1777 del 3/03/09 di preventivo spese;

f. CHE con prot. n. 466294 del 27/05/2009 si è acquisita la fotocopia del bonifico, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta DGR n. 750/2004, e pari al complessivo importo, conforme al preventivo, di € 450,73 (quattrocentocinquanta/73).

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di "produzione di olio per alimenti" esercitata nel Comune di San Michele di Serino (AV) alla Via Nocelleto 28/B – zona PIP.

VISTI:

- 1.la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3.la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6.la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7.la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 8.la nota prot. n.149182 del 16 febbraio 2006;

9.il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1)di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2)di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 6 Novembre 2024) in favore della ditta Basso Fedele & Figli S.r.l. (legale rappresentante sig. Basso Sabino) per le emissioni derivanti dall'attività di “produzione di olio per alimenti” esercitata nell'impianto sito alla Via Nocelleto 28/B – zona PIP del comune di San Michele di Serino (AV).
- 3)di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Valori stimati	Punti di emissione									
	E1		E2		E3		E4		E5	
Altezza dal piano di campagna (m)	11,5		11,5		3,5		3,5		11,5	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
Sezione allo sbocco (m²)	0,031		0,031		0,071		0,071		0,31	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,20		0,20		0,30		0,30		0,20	
Temperatura allo sbocco (°C)	60		60		80		80		24	
Portata (N m³/h)	250		250		531		531		1300	
Velocità allo sbocco (m/s)	2,7		2,7		2,7		2,7		12,5	
Direzione del flusso allo sbocco	verticale		verticale		verticale		verticale		verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	8 –1		8 -1		8 -1		8-1		8-1	
Provenienza emissioni	Impianto termico con rilevatore di continuo per silos esterni		Impianto termico con rilevatore di continuo per silos interni		Impianto termico Caldaia frantoio		Impianto termico Caldaia frantoio		Aspirazione da molitura olive	
Alimentazione	GPL		GPL		GPL		GPL			
Potenza termica (MW)	0,028		0,024		0,8		0,8			
Tipo di abbattimento									Cappa munita di filtri a lana di vetro	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	flusso di massa (g/h)	conc. (mg/Nm³)	flusso di massa (g/h)

NOx	36,8	9,2	36,8	9,2	50,0	26,6	50,0	26,6		
Vapore acqueo con nebbie d'olio									0,20	0,26

1) subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;

c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, per quanto non rientrante nella presa d'atto prot. n.149182 del 16/02/2006, ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di San Michele di Serino e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

g) che la Ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di San Michele di Serino e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti nel loro complesso, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);

h) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di San Michele di Serino, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;

l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;

n) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;

p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

8) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Basso Fedele & Figli S.r.l. con sede in San Michele di Serino alla Via Nocelleto 28/B – zona PIP;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di San Michele di Serino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex Avellino 2) ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante